



# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE INTEGRATO EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 219/2010

## **PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE (DIRETTIVA 2007/60/CE).**

### **ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA PER IL BACINO DEL FIUME ARNO E PER I BACINI REGIONALI TOSCANA NORD, TOSCANA COSTA E OMBRONE.**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i e in particolare la parte III del medesimo nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175*";

VISTO, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che "*Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006*";

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*", istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la successiva legge 7 agosto 1990, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recante "*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno*";

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTO in particolare, l'art. 7 della citata direttiva, concernente i piani di gestione del rischio di alluvioni che prevede che "*Gli Stati Membri provvedono ad ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015*";

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

VISTO, in particolare, l'art. 7 del medesimo decreto che prevede che "*sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di*





# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

## IL COMITATO ISTITUZIONALE INTEGRATO EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 219/2010

*gestione, coordinati a livello di distretto idrografico (...); b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile (...). Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006";*

*VISTO l'art. 66 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rubricato "Adozione e approvazione dei piani di bacino" ai sensi del quale è previsto che "i piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte II del presente decreto. Conclusa la procedura di VAS, sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'Autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'art. 57 comma 1 (...)"*

*VISTO l'art. 4 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 ai sensi del quale "ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (...) le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010 le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza" e comma 3 secondo cui "l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati";*

*VISTO l'art. 65 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare il comma 7 ai sensi del quale "in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni";*

*CONSIDERATO CHE sulla base di consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 16 marzo 2004, n. 5318) "le misure di salvaguardia di competenza dell'Autorità di bacino (...) configurano un'anticipazione dell'operatività di determinazioni già prese e di contenuto noto o conoscibile e sono rivolte ad evitare che i tempi occorrenti per il completamento dell'iter procedimentale, a sua volta necessario per l'efficacia di quelle determinazioni, possano vanificare gli*





# Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

## IL COMITATO ISTITUZIONALE INTEGRATO EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 219/2010

*obiettivi perseguiti, consentendo (o addirittura stimolando) comportamenti divergenti dal tenore dell'atto in corso di approvazione. Esse, pertanto, presuppongono l'adozione di un piano di bacino in attesa di approvazione (...)"*;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 224 del 23 dicembre 2013, con la quale il Comitato Istituzionale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 183/1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico non già rappresentati nel medesimo Comitato (in seguito Comitato Istituzionale Integrato) ha preso atto delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni approvandole, ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 229 del 22 dicembre 2014, con la quale il Comitato Istituzionale Integrato ha preso atto del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni (in seguito PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

CONSIDERATO che l'Autorità di bacino del fiume Arno e la Regione Toscana, nell'ambito del procedimento pianificatorio relativo al Piano di gestione, hanno condiviso sin da subito la necessità di superare lo sdoppiamento e l'ambivalenza tra la cartografia di pericolosità idraulica dei PAI e le mappe di pericolosità da alluvione del PGRA, in modo che queste ultime potessero costituire nel 2016 il riferimento unico su cui sviluppare le politiche di gestione del rischio idraulico e la base per la definizione delle priorità alla scala del bacino;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE all'attività sopra descritta si è accompagnata, nel corso del 2015, un'attività di reinterpretazione, attualizzazione e riscrittura delle norme dei PAI in nuove norme e nuovi indirizzi di PGRA, valevoli su tutto il territorio del bacino del fiume Arno e dei bacini regionali toscani per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pericolosità e rischio idraulico. E' stata, quindi, elaborata e messa a punto una nuova Disciplina di Piano, che supera quella dei PAI relativa all'idraulica, e costituisce parte integrante del PGRA della UoM Arno e delle UoM Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, la cui attuazione rappresenta per le stesse una delle principali misure di prevenzione del nuovo Piano di gestione;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE la nuova Disciplina di Piano si basa su un concetto chiave che è quello della "gestione del rischio idraulico" (definito espressamente all'art. 5 delle nuove norme ai sensi del quale per "gestione del rischio idraulico si intendono le azioni volte a mitigare i danni conseguenti a fenomeni alluvionali. La gestione può essere attuata attraverso interventi tesi a ridurre la pericolosità e interventi tesi a ridurre la vulnerabilità degli





# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

## IL COMITATO ISTITUZIONALE INTEGRATO EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 219/2010

*elementi a rischio anche mediante azioni di difesa locale e piani di gestione dell'opera collegati alla pianificazione di protezione civile comunale e sovracomunale, rispettando le condizioni di funzionalità idraulica; in altri termini la gestione del rischio si attua attraverso azioni volte ad abbattere in maniera significativa gli effetti negativi - rispetto ad un evento di riferimento che può anche variare in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua considerato - in particolare su vita umana, insediamenti ed attività, beni ambientali e culturali. Agli effetti del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone di norma si considera come evento di riferimento quello connesso con un tempo di ritorno uguale a 200 anni. La gestione del rischio può essere perseguita, qualora ve ne siano i presupposti e le condizioni giuridiche, anche attraverso azioni tali da ripartire eventuali effetti negativi su aree in cui, a parità di pericolosità, si ha presenza di elementi a rischio di minor valore")* che ha ispirato, complessivamente e sostanzialmente, i contenuti più innovativi delle norme e degli indirizzi, costituendo il criterio, che verrà dettagliato negli atti regolamentari della Regione, sulla cui base dovrà essere per il futuro definita l'ammissibilità o meno degli interventi sul territorio;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Arno, integrato dai rappresentanti delle regioni del distretto idrografico non già rappresentate nel medesimo Comitato, nella seduta dell'11 dicembre 2015 ha preso atto dei documenti afferenti al PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e delle misure di salvaguardia previste per il bacino del fiume Arno e per i bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, approvandoli in linea tecnica;

VISTA la deliberazione n. 231 del 17 dicembre 2015 di questo Comitato Istituzionale Integrato, con la quale è stato adottato il PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed è stato individuato un preciso cronoprogramma finalizzato all'approvazione definitiva del Piano e al successivo Reporting alla Commissione Europea entro le scadenze previste dalla direttiva 2007/60/CE;

VISTA in particolare la nuova Disciplina di Piano adottata, con la deliberazione sopra richiamata n. 231 del 17 dicembre 2015, con specifico riferimento al PGRA delle UoM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e qui allegata in modo da costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il verbale della seduta del 17 dicembre 2015 di questo Comitato Istituzionale Integrato;

CONSIDERATO CHE, in ragione di quanto sopra evidenziato con riferimento specifico al superamento del PAI nel PGRA nel territorio delle UoM Arno, Toscana Nord, Toscana





# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

**IL COMITATO ISTITUZIONALE INTEGRATO EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 219/2010**

Costa e Ombrone, si rende necessario e opportuno adottare misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che restino in vigore sino all'approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di evitare che i tempi occorrenti per il completamento dell'iter procedimentale, a sua volta necessario per l'efficacia di quelle determinazioni, possano vanificare gli obiettivi di gestione del rischio idraulico perseguiti con il PGRA, consentendo (o addirittura stimolando) comportamenti divergenti dal tenore del Piano in corso di approvazione;

tutto ciò visto e considerato,

## **DELIBERA**

### **ARTICOLO 1**

1. Per il territorio del bacino del fiume Arno, dalla pubblicazione (in data 22 dicembre 2015) del PGRA adottato sul sito web dell'Autorità, per la parte relativa alla pericolosità idraulica trovano applicazione le mappe relative alla pericolosità da alluvione contenute nel PGRA e adottate con la deliberazione del Comitato Istituzionale Integrato n. 231 del 17 dicembre 2015 richiamata nelle premesse. Tali mappe sostituiscono, in coerenza con l'art. 32 delle norme di attuazione del PAI, quelle del PAI vigente con specifico riferimento alla pericolosità idraulica, costituendone l'aggiornamento ai sensi della direttiva 2007/60/CE.
2. Le mappe della pericolosità da alluvione del bacino del fiume Arno sono scaricabili dal sito web dell'Autorità di bacino all'indirizzo [www.adbarno.it](http://www.adbarno.it).
3. Per il territorio dei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone continuano a trovare applicazione i PAI vigenti.
4. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, il PGRA sostituirà, per la parte idraulica, i PAI vigenti a seguito dell'emanazione, entro 180 giorni dal termine di cui al comma 1, da parte della Regione Toscana degli atti diretti a dare applicazione alle disposizioni del medesimo Piano nel settore urbanistico.

### **ARTICOLO 2**

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nella presente deliberazione, la Disciplina di PGRA delle UoM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, adottata insieme al PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale con deliberazione n.





# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

## IL COMITATO ISTITUZIONALE INTEGRATO EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 219/2010

231 del 17 dicembre 2015 viene allegata alla presente deliberazione, in modo da formarne parte integrante e sostanziale,

### ARTICOLO 3

1. Dal termine di cui all'art. 1 comma 1 (22 dicembre 2015) della presente deliberazione, l'Autorità di bacino del fiume Arno provvede all'aggiornamento delle mappe ai sensi dell'art. 14 della nuova Disciplina di Piano.
2. Sono demandati alla Regione Toscana l'aggiornamento degli elaborati del PGRA delle Unit of Management Ombrone, Toscana Nord, Toscana Costa, relativi al quadro conoscitivo, che si renderanno necessari a seguito di nuovi studi, eventi alluvionali, programmazione e realizzazione di interventi, da effettuarsi in coerenza con i criteri del PGRA, nonché l'aggiornamento della parte del PGRA di cui al d.lgs.49/2010 articolo 7, comma 3, lettera b) valido per tutto il territorio toscano.

### ARTICOLO 4

1. La Regione Toscana, entro i 180 giorni successivi al termine di cui all'art. 1 comma 1 della presente deliberazione, provvede ad emanare gli atti diretti a dare applicazione alle disposizioni del Piano nel settore urbanistico. Decorso tale termine, le disposizioni della Disciplina di PGRA di cui all'art. 2, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti pubblici nonché per i soggetti privati nel territorio delle UoM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, in coerenza con la normativa regionale vigente.

### ARTICOLO 5

1. Nei 180 giorni successivi al termine di cui all'art. 1 comma 1 della presente deliberazione nelle aree a pericolosità da alluvione del bacino del fiume Arno:
  - a. continuano ad applicarsi le disposizioni del PAI che risultino coerenti con la Disciplina del PGRA;
  - b. gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa regionale vigente e in coerenza con gli obiettivi di gestione del rischio idraulico del PGRA;
  - c. l'Autorità di bacino del fiume Arno esprime il parere di competenza solo sugli interventi individuati all'art. 7 comma 2 e all'art. 9 comma 2 e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 24 della Disciplina di PGRA.





# Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE INTEGRATO EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 219/2010

2. Per i bacini relativi alle Unit of Management Arno, Toscana Costa, Toscana Nord, Ombrone nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del PGRA dell'Appennino Settentrionale e l'adeguamento degli atti da parte della Regione Toscana, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti, coerenti con gli obiettivi di gestione del rischio idraulico del PGRA: la l.r. 21/2012; il regolamento dpgr 25 ottobre 2011, n.53/R, le deliberazioni del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n.11, n. 12 e n. 13.

**ARTICOLO 6** - La presente deliberazione è pubblicata, a cura dell'Autorità di bacino del fiume Arno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e notificata al MATTM e alle Amministrazioni Regionali competenti.


Roma, 17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

Il Sottosegretario di Stato all'Ambiente,  
Tutela del Territorio e del Mare  
(Barbara Degani)

IL DIRIGENTE DELEGATO

(Dott. Giacomo Lovecchio)






# Appennino Settentrionale

## Unit of Management: Arno (ITN002)

### Disciplina di piano

### Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

direttiva 2007/60/CE  
decreto legislativo 49/2010  
decreto legislativo 152/2006  
decreto legislativo 219/2010



## Disciplina di piano

Capo I - Finalità, natura, contenuti e articolazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone

*Art. 1- Natura e finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone*

*Art. 2 – Contenuti ed elaborati del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone*

*Art. 3 –Articolazione della disciplina di Piano*

*Art. 4 – Ambito di applicazione*

*Art. 5 – Definizioni*

*Art. 6 – Mappe del PGRA. delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone*

CAPO II - Pericolosità da alluvione e tutela dei corsi d'acqua

SEZIONE I - Pericolosità da alluvione - Norme e indirizzi a scala di bacino

*Art. 7- Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme*

*Art. 8 – Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio*

*Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme*

*Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio*

*Art. 11 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio*

*Art. 12 – Aree a pericolosità e sistemi arginali*

*Art. 13 - Adeguamento delle attività ed opere esistenti*

*Art. 14 - Modifiche allea mappe della pericolosità da alluvione e del rischio*

SEZIONE II - Aree di contesto fluviale - Indirizzi a scala di bacino

*Art. 15 – Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale*

PGRA - Uom Arno

SEZIONE III - Aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione – Indirizzi a scala di bacino

*Art. 16 - Aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione*

*Art. 17 - Misure di protezione integrata ai sensi delle direttive 2000/60/Ce e 2007/60/CE – Le infrastrutture verdi*

*Art. 18 - Modifiche alla mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione*

Capo III - Disposizioni generali a scala di bacino

*Art. 19 – Indirizzi per le aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati (flash flood)*

*Art. 20 - Dinamica fluviale, trasporto solido e movimentazione di materiale in alveo*

*Art. 21 - Programmi di manutenzione e gestione*

*Art. 22 – Contratto di fiume*

*Art. 23 – Riordino e verifica delle sponde nei tratti urbani del reticolo principale*

*Art. 24 - Verifica della congruenza con gli obiettivi e le finalità del PGRA*

*Art. 25 - Piani di protezione civile*

*Art. 26 – Disposizione transitoria*

*Art. 27 – Disposizione finale*

## Capo I

### Finalità, natura, contenuti e articolazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni delle Units of management (UOM)

*Art. 1 Natura e finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone*

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (di seguito denominato PGRA) delle Units of management (U.O.M.) Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, è redatto ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 ed è finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone.
2. Il PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato e sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6, le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone.
3. Il PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone costituisce, ai sensi dell'art. 65 comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 uno stralcio territoriale e funzionale del Piano di bacino distrettuale del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito denominato Piano di bacino.
4. In coerenza con le finalità generali della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo n. 49/2010, il PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone persegue i seguenti obiettivi generali che sono stati definiti alla scala del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale:
  1. Obiettivi per la salute umana
    - a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana;
    - b) mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture strategiche.
  2. Obiettivi per l'ambiente
    - a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali;
    - b) mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE.
  3. Obiettivi per il patrimonio culturale
    - a) Riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti;
    - b) mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.
  4. Obiettivi per le attività economiche
    - a) mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria;
    - b) mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato;

PGRA - Uom Arno

- c) mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari;
- d) mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche.

5. Gli obiettivi di cui al comma 4 sono dettagliati alla scala delle aree omogenee presenti nel bacino in funzione delle loro caratteristiche fisiche e delle loro criticità. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino individuate nel PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone.

*Art. 2 – Contenuti ed elaborati del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone.*

1. Il PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone è costituito dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione e criteri generali alla scala del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale
- 2. Relazione di Piano.
- 3. Disciplina di Piano.
- 4. Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera con distribuzione degli elementi a rischio.
- 5. Mappa delle aree di contesto fluviale.
- 6. Mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione.
- 7. Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood.
- 8. Mappa del rischio di alluvione.

*Art. 3 – Articolazione della disciplina di Piano*

1. La presente disciplina di Piano è articolata in:

- 1. Disciplina di Piano, contenente norme e indirizzi applicabili nel territorio delle UOM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone
- 2. Allegati:
  - “Elenco dei Comuni, delle Province e delle Regioni ricadenti nelle UOM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone (Allegato 1);
  - “Criteri di elaborazione, rappresentazione e interpretazione delle mappe di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone; modalità di visualizzazione e accessibilità dei dati” (Allegato 2);
  - “Modalità per le proposte di revisione ed aggiornamento della mappe del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone” (Allegato 3).
  - “Individuazione del reticolo di riferimento” (Allegato 4).

*Art. 4 – Ambito di applicazione*

1. Il PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone trova applicazione nelle Regioni, Province e Comuni indicati nell'Allegato 1 alla presente disciplina di Piano, il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale individuato all'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.

*Art. 5 - Definizioni*

1. Ai fini del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone si intende per:

**Acque basse:** con tale termine si indica, nelle aree pianeggianti di fondovalle, il reticolo idraulico minore destinato alla regimazione delle acque di irrigazione e di smaltimento delle acque meteoriche, che in genere durante gli eventi ordinari non scaricano in modo naturale nel reticolo principale; il termine è associato al reticolo che è stato ed è oggetto di bonifica; si tratta di sistemi complessi, in cui sono presenti numerose opere idrauliche quali portelle, sifoni, derivatori, idrovore.

**Alluvione:** allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte di acqua. Ciò include le inondazioni causate dai corsi d'acqua, da inondazioni marine e da zone costiere, da eventi intensi ed improvvisi (flash flood). Sono esclusi gli allagamenti causati dagli impianti fognari e da acque sotterranee.

**Alveo attivo:** porzione di alveo compresa tra gli argini o le sponde, generalmente occupata dalle acque di morbida e di piena ordinaria.

**Aree alluvionali:** porzioni di fondovalle caratterizzate da eventi alluvionali il cui perimetro, definito mediante criteri di tipo geomorfologico, rappresenta il limite teorico superiore delle alluvioni catastrofiche.

**Aree inondabili:** porzioni di territorio soggette ad essere allagate in seguito ad un evento di piena. Sono caratterizzate da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato; nel caso di aree allagabili su base storico-inventariale la definizione di territorio interessato viene attuata mediante ricostruzione stimata dell'evento di riferimento. Le aree inondabili definite nel PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone non tengono conto degli allagamenti dovuti a cedimenti del sistema arginale.

**Aree di contesto fluviale:** sono le aree che, a prescindere dalla loro natura fisiografica e geomorfologica, sono da considerare ancora passibili di una dinamica fluviale naturale; si tratta di aree golenali, o immediatamente prossime agli alvei principali in genere libere da insediamenti e delimitate da forme quali ad esempio orli di terrazzi, piccole scarpate, argini.

**Aree omogenee:** rappresentano sottobacini o porzioni di bacini con caratteristiche fisiche e di presenza di popolazione, beni ambientali, beni culturali ed attività produttive omogenee.

**Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino:** è l'autorità competente ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'art. 3 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e della legislazione italiana di recepimento (d.lgs. 152/2006, l.13/2009, d.lgs. 49/2010, d.lgs. 219/2010). Nelle more della costituzione dell'Autorità di distretto, per Autorità di bacino ai fini del presente PRGA si intende l'Autorità di bacino del fiume Arno per il territorio dell'UOM Arno e la Regione Toscana per l'UOM Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone.

**Azioni di difesa locale:** sono interventi tesi a limitare la vulnerabilità alla scala della singolo elemento o insieme di elementi; si tratta di azioni quali ad esempio barriere impermeabili, sistemi di impermeabilizzazione, sistemi di difesa delle reti e degli impianti, valvole di non ritorno, procedure di comportamento e più in generale azioni di proofing e retrofitting.

**Bacino idrografico:** ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 152/2006 è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta. Sottobacino o sub-bacino è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume. Interbacino è la porzione di bacino compresa idraulicamente tra due distinte sezioni del corso d'acqua considerato.

**Base topografica di elaborazione e rappresentazione:** la base topografica di elaborazione è l'insieme dei dati (distanze, quote, curve di livello, dtm, dsm, rilievi, sezioni, strutture ed infrastrutture) sui quali vengono definite le aree allagabili e quindi la pericolosità idraulica e il rischio; la base di rappresentazione è il sistema

PGRA - Uom Arno

topografico maggiormente coerente con i dati utilizzati per l'elaborazione; nel PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone la base di rappresentazione è la CTR scala 1:10.000. La trasposizione di un tematismo su una base topografica diversa da quella di elaborazione e rappresentazione è una operazione arbitraria e non propriamente corretta.

*Base topografica di visualizzazione:* è la cartografia di base sulla quale viene visualizzato attraverso un interfaccia gis e web-gis un tematismo quale, ad esempio, la pericolosità idraulica; in genere alla massima risoluzione di scala possibile, la base topografica di visualizzazione viene scelta coincidente con quella di elaborazione/rappresentazione.

*Battente h:* altezza d'acqua stimabile nelle aree inondabili in conseguenza di un evento alluvionale; nel PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone il battente rappresenta l'altezza d'acqua presunta, ricavata da modellazione idraulica, con riferimento ad eventi di assegnata frequenza, e/o da informazioni basate su indagini storico-inventariali.

*Danno D:* danno al bene esposto a seguito di un fenomeno calamitoso, valutato come il prodotto dell'entità del bene e della sua vulnerabilità.

*Distretto idrografico:* area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. I distretti idrografici in cui è ripartito l'intero territorio nazionale sono individuati all'art. 64 del d.lgs. 152/2006.

*Elementi a rischio:* sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area soggetta a pericolosità da alluvione.

*Entità E:* indica il valore del bene.

*Funzionalità idraulica:* indica la condizione del corso d'acqua sia in termini di capacità di deflusso che in termini di stato e assetto ambientale.

*Gestione del rischio idraulico:* per gestione del rischio idraulico si intendono le azioni volte a mitigare i danni conseguenti a fenomeni alluvionali. La gestione può essere attuata attraverso interventi tesi a ridurre la pericolosità e interventi tesi a ridurre la vulnerabilità degli elementi a rischio anche mediante azioni di difesa locale e piani di gestione dell'opera collegati alla pianificazione di protezione civile comunale e sovracomunale, rispettando le condizioni di funzionalità idraulica; in altri termini la gestione del rischio si attua attraverso azioni volte ad abbattere in maniera significativa gli effetti negativi - rispetto ad un evento di riferimento che può anche variare in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua considerato - in particolare su vita umana, insediamenti ed attività, beni ambientali e culturali. Agli effetti del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone di norma si considera come evento di riferimento quello connesso con un tempo di ritorno uguale a 200 anni. La gestione del rischio può essere perseguita, qualora ve ne siano i presupposti e le condizioni giuridiche, anche attraverso azioni tali da ripartire eventuali effetti negativi su aree in cui, a parità di pericolosità, si ha presenza di elementi a rischio di minor valore.

*Infrastrutture verdi:* interventi di protezione finalizzati alla gestione del rischio idraulico e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e delle biodiversità, così come definite nella comunicazione della Commissione Europea del 2013, n. 249. Tali interventi sono tesi ad integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE. Tra le infrastrutture verdi rientrano aree golenali attrezzate, aree di divagazione e pertinenza fluviale, aree di esondazione naturale controllata, zone ripariali, sistemazioni idraulico-forestali di versante e di impluvio, cordoli litoranei e zone umide litoranee.

*Misure di prevenzione:* interventi ed azioni di regolamentazione e di governo del territorio tese a mitigare sia la pericolosità idraulica che le conseguenze negative per l'ambiente, i beni culturali, il sistema sociale e le attività economiche.

*Misure di protezione:* interventi carattere prevalentemente strutturale od in ogni caso connessi alla realizzazione di opere.

*Misure di preparazione:* interventi ed attività orientate a fronteggiare la fase di evento delle calamità

PGRA - Uom Arno

alluvionali; comprendono sia le azioni di preannuncio che la predisposizione della pianificazione di emergenza che le azioni durante la fase di evento vero e proprio.

*Misure di risposta e ripristino*: sono gli interventi che si attuano in fase post-evento e comprendono sia la fase di ricostruzione che quella di rianalisi al fine di verificare il livello di efficacia delle misure intraprese.

*Mitigazione del rischio idraulico*: l'insieme di misure, azioni ed interventi tesi a diminuire le conseguenze negative di eventi alluvionali.

*Pericolosità da alluvione P*: è la probabilità di accadimento di un predefinito evento calamitoso nell'intervallo temporale  $t$ ; nel PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone la pericolosità da alluvione viene suddivisa in tre classi riferite a differenti frequenze di accadimento dell'evento. Nella mappa della pericolosità da alluvione è rappresentata la distribuzione degli elementi a rischio individuati ai sensi della direttiva 2007/60/CE e definiti all'art. 5.

*Piano di bacino distrettuale (Piano di bacino)*: è il piano di distretto i cui contenuti sono definiti all'art. 65 del d.lgs. 152/2006. Può essere redatto e approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, tra cui il Piano di gestione acque (PGA) previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone) previsto dalla direttiva 2007/60/CE.

*Rete infrastrutturale primaria*: è il sistema di infrastrutture costituito da ferrovie, autostrade, strade di grande comunicazione, strade regionali, strade provinciali e le opere ad esse connesse.

*Reticolo principale*: è il reticolo individuato nell'Allegato 4.

*Reticolo secondario*: comprende la restante porzione del reticolo, classificato ai sensi delle leggi regionali della Toscana e dell'Umbria.

*Rischio R*: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà, ai beni ambientali, ai beni culturali e delle perturbazioni alle attività economiche dovuto al fenomeno naturale considerato di assegnata intensità. Ai fini applicativi si definisce il valore  $R$  del rischio come il prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed entità del bene considerato;

*Servizi essenziali*: sono i servizi connessi con la finalità di garantire la salute, l'igiene e l'assistenza ai cittadini (ospedali, scuole e servizi alle persone). Nella presente disciplina di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone tali servizi sono definiti ai fini della previsione e realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ad essi relativi.

*Sicurezza idraulica*: condizione legata all'assenza totale di fenomeni di allagamento associata ad una data pericolosità.

*Tempo di ritorno  $T_r$* : è il tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità  $o$ , analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta.

*Vulnerabilità  $V$* : denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime in genere mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.

#### *Art. 6 – Mappe del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sono soggette alla presente disciplina di Piano le aree riportate nelle seguenti mappe:

##### a) Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera

Le aree con pericolosità da alluvione fluviale sono rappresentate su tre classi, secondo la seguente gradazione:

- pericolosità da alluvione elevata (P3), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con



PGRA - Uom Arno

tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni;

- pericolosità da alluvione media (P2), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni;
- pericolosità da alluvione bassa (P1) corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale.

Le aree con pericolosità da alluvione costiera sono rappresentate su una classe (P3) corrispondente alle aree inondabili, per ingressione delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 50 anni.

Nella mappa della pericolosità da alluvione è rappresentata la distribuzione degli elementi a rischio individuati ai sensi della direttiva 2007/60/CE e definiti all'art. 5.

b) Mappa delle aree di contesto fluviale

Le aree di contesto fluviale sono quelle di particolare interesse ai fini della gestione del rischio idraulico, della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità ambientali culturali e paesaggistiche associate al reticolo idraulico.

c) Mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione

In tale mappa sono rappresentate le misure di protezione tramite elementi poligonali, lineari e puntuali.

d) Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood

In tale mappa viene rappresentata la distribuzione nel bacino della propensione al verificarsi di eventi intensi e concentrati; la rappresentazione è in quattro classi a propensione crescente.

e) Mappa del rischio di alluvione

La mappa del rischio di alluvioni definisce la distribuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 49/2010. Le aree a rischio sono rappresentate in quattro classi, secondo la seguente gradazione:

R4, rischio molto elevato;

R3, rischio elevato;

R2, rischio medio;

R1, rischio basso.

CAPO II - Pericolosità da alluvione e tutela dei corsi d'acqua  
SEZIONE I - Pericolosità da alluvione - Norme e indirizzi a scala di bacino

*Art. 7. Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme*

1. Nelle aree P3, per le finalità di cui all'art. 1 sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone:

- a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e misure previste dal PGA;
- b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;
- c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;
- d) nuovi interventi relativi alla rete infrastrutturale primaria, se non diversamente localizzabili;
- e) nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi; nonché interventi di ampliamento, di ristrutturazione di tali impianti e infrastrutture.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14 comma 8, nelle aree P3 non sono consentite:

- a) previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
- b) previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
- c) previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati;

4. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P3.

*Art. 8 – Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio*

1. Fermo quanto previsto all'art. 7 e all'art. 14 comma 8, nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive;
- b) sono da evitare le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative. In ogni caso, le previsioni di nuova edificazione non diversamente localizzabili sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

- c) le previsioni e realizzazioni di interventi di ristrutturazione urbanistica sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

*Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme*

1. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo e al successivo art. 10.

2. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone:

- a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e misure previste dal PGA;
- b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;
- c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;
- d) nuovi interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e alla rete infrastrutturale primaria;
- e) interventi di ampliamento, di ristrutturazione e nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi nonché gli impianti dichiarati di interesse pubblico di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi.

3. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P2.

*Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio*

1. Fermo quanto previsto all'art. 9 e all'art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

- f) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;
- g) le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;
- h) sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;
- i) le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

*Art. 11 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio*

PGRA - Uom Arno

1. Nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico.

2. La Regione disciplina le condizione di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P.1

*Art. 12– Aree a pericolosità e sistemi arginali*

1. Nelle porzioni di territorio presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle piene, al fine di limitare i danni in caso di collasso, gli strumenti urbanistici dei Comuni individuano le fasce di inedificabilità sulla base di criteri stabiliti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 26.

*Art. 13 Adeguamento delle attività ed opere esistenti*

1. Le amministrazioni locali e le autorità competenti favoriscono processi di adeguamento delle attività ed opere pubbliche e private esistenti che non risultano coerenti con la presente disciplina, al fine di garantire l'effettiva attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4 e assicurare la mitigazione e gestione del rischio idraulico.

*Art. 14. Modifiche allea mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio*

1. La mappa delle aree con pericolosità da alluvione di cui all'art. 6 è riesaminata ed eventualmente aggiornata secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.

2. Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano, l'Autorità di bacino procede a riesami intermedi ed eventualmente a modifiche cartografiche riguardanti il reticolo idraulico principale, così come definito all'art. 5. A tale scopo l'Autorità di bacino definisce annualmente, anche sulla base delle proposte pervenute ai sensi dei commi seguenti, il programma di riesame della mappa delle aree con pericolosità da alluvione e lo pubblica sul proprio sito web.

3. Allo scopo di assicurare la coerenza della mappa delle aree con pericolosità da alluvione, le verifiche e i riesami sono svolti, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, per il reticolo idraulico principale almeno alla scala di sottobacino e, per quel che riguarda l'asta principale, per tratti di asta idraulicamente significativi, anche su proposta della regione territorialmente competente.

4. Le eventuali modifiche cartografiche conseguenti all'attività di cui al comma 3 sono elaborate e approvate dall'Autorità di bacino.

5. I riesami e gli aggiornamenti che si rendessero eventualmente necessari, anche in conseguenza della realizzazione di interventi non ricompresi nel PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, per ciò che riguarda il reticolo idraulico secondario, così come definito all'articolo 5, possono essere svolti direttamente dal Comune o dai Comuni interessati, anche in forma associata, in coordinamento con l'Autorità di bacino e con la Regione.

6. Ai fini di assicurare la coerenza della mappa delle aree con pericolosità da alluvione, le revisioni e gli aggiornamenti di cui al comma 5 dovranno interessare l'intero sottobacino o insieme di sottobacini di cui si ritiene necessaria la revisione e saranno compiute secondo i criteri tecnici di cui all'allegato 3. Allo scopo di assicurare la coerenza idraulica con il reticolo principale l'Autorità di bacino fornisce le condizioni al contorno necessarie.

7. Le modifiche cartografiche, conseguenti alle attività di cui al comma 5, devono essere trasmesse, secondo le modalità e con la documentazione di cui all'allegato 3, all'Autorità di bacino che provvederà a integrarle, previa verifica del rispetto delle condizioni al contorno fornite, nel quadro di pericolosità del bacino.

8. Le modifiche alla mappa delle aree con pericolosità da alluvione di cui all'art. 6, connesse alla realizzazione degli interventi previsti tra le misure di protezione del PGRA, sono valutate dall'Autorità di bacino sulla base della progettazione definitiva e/o esecutiva approvata relativa all'intervento. A seguito del collaudo, le modifiche cartografiche sono approvate dall'Autorità di bacino.

9. I riesami e gli aggiornamenti delle mappe di rischio di cui all'art.6 comma 1 lett. e) sono elaborate



PGRA - Uom Arno

dall'Autorità di bacino sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo. Tali attività possono essere svolte dalla Regione, sentita l'Autorità di bacino.

10. Le Regioni definiscono le modalità per il recepimento negli strumenti urbanistici degli aggiornamenti cartografici alle mappe di pericolosità da alluvione e di rischio.

## Sezione II - Aree di contesto fluviale. Indirizzi a scala di bacino

### *Art. 15 – Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale*

1. La mappa delle aree di contesto fluviale di cui all'art. 6 definisce per il reticolo idraulico principale individuato all'art.5 le aree di particolare interesse ai fini della gestione del rischio idraulico, della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità ambientali storico-culturali e paesaggistiche connesse con il reticolo idraulico.

2. Fatto salvo quanto previsto nella sezione I del presente capo ed eventuali ulteriori normative di settore, nelle aree di contesto fluviale del reticolo idraulico principale, per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) favorire il mantenimento, riqualificazione e lo sviluppo dei sistemi fluviali, delle destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo-sportive, in coerenza con la funzione idraulica e di salvaguardia ambientale dell'area e senza pregiudicare l'assetto ecologico del reticolo esistente;
- b) incentivare forme di salvaguardia e di tutela, con particolare riguardo alle aree di pregio ambientale, paesaggistico, storico-culturale e alle zone ad esse contermini; a tal fine devono essere incentivate e sviluppate forme di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua, delle sponde, delle fasce e della vegetazione ripariale e delle aree limitrofe, rivolte al rispetto delle caratteristiche sopra indicate anche attraverso il ricorso al contratto di fiume di cui all'art. 21;
- c) incentivare forme di intervento che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e il mantenimento e lo sviluppo degli spazi aperti.

3. Gli interventi su edifici esistenti che ricadono in aree di contesto fluviale, nonché gli interventi di recupero di manufatti di valore storico-culturale legati alla risorsa idrica, sono da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del presente articolo e in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 21.

4. La mappa delle aree di contesto fluviale è riesaminata e, se del caso, aggiornata dall'Autorità di bacino secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.

5. I Comuni, anche di concerto tra loro, con il supporto dell'Autorità di bacino e della Regione, possono procedere all'individuazione di aree di contesto fluviale lungo il reticolo idraulico secondario definito all'art.5. Tali aree sono trasmesse, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 3, all'Autorità di bacino che provvederà ad integrarle nella mappa delle aree di contesto fluviale di cui all'art. 6.

6. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono approvate dall'Autorità di bacino.

## Sezione III - Aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione – Indirizzi a scala di bacino

### *Art. 16. Classificazione delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione*

1. La mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione definisce le porzioni di territorio in cui sono programmate, in corso di realizzazione o realizzate le misure di protezione del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone individuate per il raggiungimento degli obiettivi

PGRA - Uom Arno

di cui all'art. 1. Le misure di protezione costituiscono il riferimento anche ai fini della formazione del Programma Nazionale Strategico di cui all'art. 7 del d.l. 12-9-2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164.

2. Le misure di protezione connesse alle aree individuate nella mappa di cui all'art. 6 consistono in:

- a) misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio naturali o artificiali, quali opere, anche di ingegneria naturalistica, atte al ripristino e all'ampliamento delle aree golenali, per l'incremento delle capacità di infiltrazione, atte a favorire la divagazione e la restaurazione delle caratteristiche di naturalità dei corsi d'acqua, aree di pertinenza fluviale ed infrastrutture verdi (codice misura M31);
- b) misure di regolazione dei deflussi idrici, quali casse di espansione, arginature, diversivi, scolmatori, opere idrauliche in genere, interventi di rimozione/riabilitazione di opere di protezione, interventi di miglioramento di strutture idrauliche esistenti (codice misura M32);
- c) misure in alveo, nelle coste e nelle pianure inondabili, quali opere di sistemazione idraulico-forestali, difese a mare (codice misura M33);
- d) misure di gestione delle acque superficiali, quali interventi di miglioramento del drenaggio e dell'infiltrazione in sistemi urbani e peri-urbani (codice misura M34);
- e) misure di carattere generale, quali manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e del reticolo arginato, manutenzione delle opere esistenti e in corso di realizzazione, interventi di gestione dei sedimenti, interventi nelle aree di bonifica, interventi di regolazione e regimazione delle acque basse (codice misura M35).

3. Nella relazione di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone sono definite, distinte per area omogenea, le tipologie di misure di protezione associate ad ogni area definita nella mappa di cui all'art. 6.

*Art. 17 - Misure di protezione integrata ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE-  
infrastrutture verdi*

1. Le infrastrutture verdi sono le misure di protezione previste nel PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone che consistono in interventi finalizzati sia alla mitigazione del rischio idraulico (attraverso il mantenimento o il miglioramento della capacità idraulica dell'alveo di piena e la tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale) che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità (attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici e della regione fluviale). Tali interventi integrano gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

2. Le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture verdi sono indicate nella mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione di cui all'art. 6.

3. Per le finalità del comma 1, la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture verdi deve tener conto di quanto previsto all'art. 20 e deve essere indirizzata a:

- a) criteri di ripristino morfologico (quali il ripristino della piana inondabile mediante rimodellamento morfologico della regione fluviale, la riattivazione della dinamica laterale mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell'alveo);
- b) criteri di riduzione dell'artificialità (quali la risagomatura e forestazione argini di goleni, la rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie, la rimozione di tombinamenti);
- c) criteri di non alterazione dell'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e di miglioramento



dello stato ecologico dei fiumi.

privilegiando la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 del d.l. 12-9-2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, purchè accompagnata al recupero di dinamica fluviale ai sensi dei criteri di cui alle lettere a), b) o c).

*Art. 18 - Modifiche alla mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione*

1. La mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione previste nel PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone è riesaminata e, se del caso, aggiornata secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.
2. Ai fini della verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi di piano l'Autorità di bacino può procedere a riesami intermedi.
3. Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dall'Autorità di Bacino, anche su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

Capo III

Disposizioni generali a scala di bacino

*Art. 19 - Indirizzi per le aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati (flash flood)*

1. La mappa della pericolosità da flash flood di cui all'art. 6 definisce alla scala dell'intero bacino la predisposizione al verificarsi di eventi intensi e concentrati.
2. Nelle aree classificate nella mappa di cui al comma 1 a pericolosità molto elevata ed elevata, per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:
  - a) per le aree urbanizzate sono da predisporre piani di protezione civile orientati ad affrontare tali eventi, coordinati con i piani di protezione civile sovracomunali e coerenti con la mappa di cui al comma 1;
  - b) in relazione alle previsioni che comportano nuove edificazioni sono da indicare criteri diretti alla fase di attuazione finalizzati a mitigare gli effetti di eventi intensi e concentrati, tra cui azioni di difesa locale e piani di gestione dell'opera integrati con la pianificazione di protezione civile comunale e sovracomunale;
  - c) al fine di diminuire la vulnerabilità degli elementi esposti, incentivare le azioni di proofing e retrofitting degli edifici esistenti e le azioni di difesa locale con particolare riguardo agli eventi di cui al presente articolo.
3. La mappa di cui al comma 1 è riesaminata e, se del caso, aggiornata secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.
4. L'Autorità di bacino procede ad eventuali riesami intermedi in base a mutate condizioni del quadro conoscitivo o ad indagini di dettaglio proposte dai Comuni. Tali indagini devono essere trasmesse all'Autorità di bacino al fine di integrare il quadro conoscitivo di area.
5. Le modifiche, conseguenti alle attività di cui al comma 3 e 4, sono approvate dall'Autorità di bacino.

*Art. 20 - Dinamica fluviale, trasporto solido, movimentazione di materiale in alveo*

1. Salvo quanto previsto dalle normative di settore, al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali e per le finalità di cui all'art. 1, l'asportazione e la movimentazione dei

materiali all'interno dell'alveo attivo, così come indicata all'art. 185, comma 3 del d. lgs 152/2006, dovranno essere attuate previa analisi e valutazioni tese a:

- a) definire le condizioni locali ed areali di trasporto solido, la tendenza evolutiva ai fini del raggiungimento del profilo di equilibrio e le condizioni che determinano il deposito o l'erosione;
- b) valutare gli effetti, sia locali che a scala di area, che l'intervento di asportazione o movimentazione determina a breve e medio/lungo termine rispetto alle condizioni morfometriche e di dinamica fluviale;
- c) valutare le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto all'ecosistema, alle matrici esistenti e allo stato di qualità del corso d'acqua.

2. Le Autorità competenti, di concerto con l'Autorità di bacino, definiscono entro un anno dall'approvazione del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, il programma di gestione dei sedimenti del reticolo idraulico principale definito all'art. 5.

3. Tale programma può essere articolato per area omogenea, per corso d'acqua o per tratto caratteristico del corso d'acqua e deve essere coordinato con il programma di manutenzione di cui all'art. 21.

4. L'Autorità di bacino, di concerto con le autorità competenti, definisce apposite direttive tese per la minimizzazione dei deflussi, l'incremento dei tempi di corrivazione, la mitigazione dei dissesti, l'incremento della resilienza dei sistemi naturali, la conservazione degli habitat naturali e delle aree di pertinenza fluviale.

#### *Art. 21 - Programmi di manutenzione*

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 è perseguito, nelle diverse aree omogenee, anche attraverso l'attuazione di misure di protezione quali le azioni di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua (codice misura M35).

2. Tali azioni si devono attuare nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) mantenere il reticolo in buono stato idraulico ed ambientale, ivi comprese le azioni di regolazione dei deflussi in funzione dell'ottimizzazione dei tempi di corrivazione e dei picchi di piena;
- b) garantire la funzionalità delle opere idrauliche e dei sistemi arginali esistenti;
- c) mantenere, con particolare riguardo alle sponde ed ai corsi d'acqua naturali ed in funzione delle condizioni di rischio, l'esistenza delle strutture ecosistemiche presenti e la conservazione della biodiversità;
- d) consentire nei corsi d'acqua naturali la creazione di spazi ed aree tampone al fine di permettere la divagazione e il riequilibrio delle funzionalità idraulica e delle caratteristiche ambientali.

3. I criteri di cui al comma 2 possono essere attuati in maniera differenziata in funzione sia della area omogenea in cui ricade il corso d'acqua, sia in considerazione delle caratteristiche di uso del suolo delle sponde e delle fasce ripariali.

4. Le Autorità competenti, di concerto con l'Autorità di bacino, definiscono un programma generale di manutenzione delle aste fluviali che tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti di cui all'art. 20 comma 2.

5. Entro un anno dall'approvazione del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone per le finalità di cui all'art.1, l'Autorità di bacino definisce, di concerto con le autorità competenti, appositi indirizzi e direttive da seguire nello svolgimento delle azioni di manutenzione.



*Art. 22 – Contratto di fiume*

1. Il contratto di fiume concorre alla definizione e all'attuazione del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e del PGA a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di bacino, le Regioni, i Comuni territorialmente interessati e le altre autorità competenti promuovono, attraverso il massimo coinvolgimento degli stakeholder, la sottoscrizione del contratto di fiume al fine di:

- a) favorire la realizzazione integrata delle misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e delle misure di PGA nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- b) coordinare le azioni di manutenzione delle sponde e dei corsi d'acqua naturali non solo in funzione delle condizioni di rischio ma anche dell'esistenza delle strutture eco-sistemiche e la conservazione della biodiversità;
- c) promuovere la partecipazione attiva del pubblico e la diffusione delle informazioni ambientali connesse alle tematiche di percezione e di gestione del rischio, di tutela delle acque e degli ecosistemi acquatici;
- d) coinvolgere i vari enti competenti e gli stakeholder in una gestione partecipata, su base volontaristica, delle problematiche inerenti il rischio idraulico e idrogeologico e la tutela dei corsi d'acqua.

*Art. 23 – Riordino e verifica delle sponde nei tratti urbani del reticolo principale*

1. Entro 6 mesi dall'approvazione del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, la Regione e l'Autorità di bacino verificano, anche ai fini della determinazione delle azioni di manutenzione di cui all'art. 21, la coerenza dell'attuale assetto idraulico ed insediativo dei tratti urbanizzati del reticolo principale rispetto alle finalità di tutela e buon regime delle acque, tenuto conto delle mappe di cui all'art. 6 e degli obiettivi di cui all'art. 1 del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone.

*Art. 24 Verifica della congruenza con gli obiettivi e le finalità del PGRA*

1. Nei casi previsti dalla sezione I, Capo II della presente disciplina di Piano l'Autorità di bacino si esprime con un unico parere. Per i piani e programmi soggetti a VAS il parere è reso nell'ambito della procedura di VAS. Per opere e interventi soggetti a VIA il parere è reso nell'ambito della procedura di VIA.

2. Nei casi di cui all'articolo 7 comma 2 lett. a) e b) e all'articolo 9 comma 2 lett. a) e b) il parere dell'Autorità di bacino è finalizzato ad attestare la congruenza delle opere con gli obiettivi e le finalità del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e ad accertare che:

- l'intervento ricada in area classificata a pericolosità da alluvione nelle mappe del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone o gli effetti dello stesso ricadano su dette aree ovvero su aree, attualmente non perimetrate, ma interessate da eventi calamitosi avvenuti di recente;
- gli studi idrologico-idraulici a supporto della progettazione delle opere siano sviluppati tenendo conto delle mappe di pericolosità da alluvione esistenti ed in coerenza con i criteri e le indicazioni riportate nell'Allegato 3;

PGRA - Uom Arno

- il quadro conoscitivo a supporto della progettazione abbia un livello di approfondimento tale da permettere di valutare compiutamente le criticità idrauliche attuali, la funzionalità dell'intervento e l'efficacia attesa post operam,
- l'intervento sia congruo e funzionalmente collegato alle finalità di mitigazione del rischio da alluvione delle mappe di pericolosità del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e le opere e/o le attività proposte nel progetto siano in grado di incidere sulle cause e sugli effetti del dissesto idrogeologico e di mitigarne gli effetti.

3. Il parere dell'Autorità di bacino, per quanto attiene gli interventi di cui all'articolo 7 comma 2 lett. c), d) e e) e articolo 9 comma 2 lett. c), d) e e), è finalizzato ad attestare la congruenza delle opere con gli obiettivi e le finalità del PGRA delle U.O.M. delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e ad accertare che gli studi idrologico-idraulici siano sviluppati tenendo conto delle mappe di pericolosità da alluvione esistenti e che il quadro conoscitivo a supporto della progettazione abbia un livello di approfondimento tale da permettere di valutare compiutamente gli eventuali effetti post operam.

4. Il parere dell'Autorità di bacino, per quanto attiene gli interventi di cui all'art. 17, è finalizzato ad attestare, oltre alla congruenza delle opere con gli obiettivi e le finalità del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, anche il raggiungimento, per i corpi idrici interessati, degli obiettivi di qualità di cui al PGA nonché il miglioramento dell'assetto idromorfologico del corso d'acqua e l'incremento della biodiversità. L'Autorità di bacino, in fase istruttoria, accerta, oltre a quanto previsto per gli interventi di cui all'articolo 7 comma 2 lett. a) e b) e articolo 9 comma 2 lett. a) e b), che:

- l'intervento migliori lo stato ecologico e lo stato idromorfologico dei corsi d'acqua, tuteli gli ecosistemi ed incrementi la biodiversità attraverso la realizzazione di azioni dirette alla riqualificazione integrata dei corsi d'acqua quali il ripristino morfologico, interventi naturalistici, riduzione dell'artificialità, gestione dei sedimenti;
- la progettazione dell'intervento, qualora la tipologia di intervento lo richieda, sia accompagnata da adeguate valutazioni sul trasporto solido;
- la progettazione, se necessario, sia corredata da un piano di delocalizzazione di edifici ed infrastrutture potenzialmente esposti a livelli di pericolosità significativi o pericolosi per la pubblica incolumità;
- siano individuate, se la realizzazione lo richiede, le cave di prestito necessarie per la realizzazione delle opere.

5. I pareri di cui al presente articolo sono rilasciati dall'Autorità di bacino nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza completa.

6. Al di fuori dei casi previsti dalla presente disciplina di Piano, resta comunque ferma la possibilità di adire l'Autorità di bacino qualora insorgano divergenze che attengono ad aspetti incidenti sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1. In tali casi l'Autorità di bacino procede a valutare la fondatezza della richiesta e, eventualmente, a rilasciare nei successivi 30 giorni il proprio parere in merito.

#### *Art. 25 - Piani di protezione civile*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le Regioni, le Province e i Comuni predispongono piani di protezione civile coerenti con le mappe di cui all'art. 6.

#### *Art. 26 Disposizione transitoria*

1. Entro un anno dall'approvazione del PGRA l'Autorità di Bacino redige le mappe di cui all'art. 6 comma 1 lettere b) e d) per i territori per i quali queste ultime non siano state approvate con il PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone. Le Mappe di cui al presente comma, una volta approvate,

PGRA - Uom Arno

integrano il quadro conoscitivo del bacino e sono soggette rispettivamente alla disciplina di cui agli articoli 14 e 18.

2. Fermo restando il rispetto della normativa statale, entro 3 mesi dall'approvazione del PGRA la Regione stabilisce i criteri per l'individuazione delle fasce di inedificabilità di cui all'articolo 12, nelle porzioni di territorio presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle piene, al fine di limitare i danni in caso di collasso. In base a tali criteri i Comuni individuano dette fasce nei propri strumenti urbanistici.

*Art. 27 Disposizione finale*

1. La presente disciplina di piano ha carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti pubblici nonché per i soggetti privati a far data dall'approvazione del PGRA.

Allegato 1 - Elenco dei Comuni, delle Province e delle Regioni ricadenti nell'UoM Arno

REGIONI

REGIONE TOSCANA

REGIONE UMBRIA

PROVINCE

PROVINCIA DI AREZZO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROVINCIA DI LIVORNO

PROVINCIA DI LUCCA

PROVINCIA DI PERUGIA

PROVINCIA DI PISA

PROVINCIA DI PISTOIA

PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI SIENA

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

ANGHIARI

AREZZO

BIBBIENA

BUCINE

CAPOLONA

CASTEL FOCOIGNANO

CASTEL SAN NICCOLÒ

CASTELFRANCO PIANDISCÒ

CASTIGLION FIBOCCHI

CASTIGLION FIORENTINO

CAVRIGLIA

CHITIGNANO

CHIUSI DELLA VERNA

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

CORTONA

FOIANO DELLA CHIANA

LATERINA

LORO CIUFFENNA

LUCIGNANO

MARCIANO DELLA CHIANA

MONTE SAN SAVINO

MONTEMIGNAIO

MONTEVARCHI

ORTIGNANO RAGGIOLO

PERGINE VALDARNO

POPPI

PRATOVECCHIO STIA

SAN GIOVANNI VALDARNO

SUBBIANO

TALLA

TERRANUOVA BRACCIOLINI

BAGNO A RIPOLI  
BARBERINO DI MUGELLO  
BARBERINO VAL D'ELSA  
BORG SAN LORENZO  
CALENZANO  
CAMPI BISENZIO  
CAPRAIA E LIMITE  
CASTELFIORENTINO  
CERRETO GUIDI  
CERTALDO  
DICOMANO  
EMPOLI  
FIESOLE  
FIGLINE E INCISA VALDARNO  
FIRENZE  
FUCECCHIO  
GAMBASSI TERME  
GREVE IN CHIANTI  
IMPRUNETA  
LASTRA A SIGNA  
LONDA  
MONTAIONE  
MONTELUPO FIORENTINO  
MONTEPERTOLI  
PELAGO  
PONTASSIEVE  
REGGELLO  
RIGNANO SULL'ARNO  
RUFINA  
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  
SAN GODENZO  
SCANDICCI  
SCARPERIA E SAN PIERO  
SESTO FIORENTINO  
SIGNA  
TAVARNELLE VAL DI PESA  
VAGLIA  
VICCHIO  
VINCI  
CASOLE D'ELSA  
CASTELLINA IN CHIANTI  
CASTELNUOVO BERARDENGA  
CHIANCIANO TERME  
CHIUSI  
COLLE DI VAL D'ELSA  
GAIOLE IN CHIANTI  
MONTEPULCIANO  
MONTERIGGIONI  
POGGIBONSI  
RADDA IN CHIANTI



RAPOLANO TERME  
SAN GIMIGNANO  
SINALUNGA  
SOVICILLE  
TORRITA DI SIENA  
TREQUANDA  
CASTIGLIONE DEL LAGO  
CITTÀ DELLA PIEVE  
PACIANO  
PANICALE  
COLLESALVETTI  
LIVORNO  
ALTOPASCIO  
CAPANNORI  
LUCCA  
MONTECARLO  
PORCARI  
VILLA BASILICA  
BIENTINA  
BUTI  
CALCI  
CALCINAIA  
CAPANNOLI  
CASCIANA TERME LARI  
CASCINA  
CASTELFRANCO DI SOTTO  
CHIANNI  
CRESPINA LORENZANA  
FAUGLIA  
LAJATICO  
MONTECATINI VAL DI CECINA  
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO  
ORCIANO PISANO  
PALAIA  
PECCIOLI  
PISA  
PONSACCO  
PONTERA  
RIPARBELLA  
SAN GIULIANO TERME  
SAN MINIATO  
SANTA CROCE SULL'ARNO  
SANTA LUCE  
SANTA MARIA A MONTE  
TERRICCIOLA  
VICOPIANO  
VOLTERRA  
AGLIANA  
BUGGIANO  
CHIESINA UZZANESE



PGRA - Uom Arno

LAMPORECCHIO  
LARCIANO  
MARLIANA  
MASSA E COZZILE  
MONSUMMANO TERME  
MONTALE  
MONTECATINI TERME  
PESCIA  
PIEVE A NIEVOLE  
PISTOIA  
PONTE BUGGIANESE  
QUARRATA  
SERRAVALLE PISTOIESE  
UZZANO  
CANTAGALLO  
CARMIGNANO  
MONTEMURLO  
POGGIO A CAIANO  
PRATO  
VAIANO  
VERNIO



## Allegato 2 – Criteri di elaborazione, rappresentazione ed interpretazione delle mappe di PGRA; modalità di visualizzazione ed accessibilità dei dati

### 1) Mappe delle aree con pericolosità da alluvione

La rappresentazione della mappa di pericolosità è alla scala 1:10.000 su base CTR Regione Toscana e Regione Umbria. E' possibile accedere alla consultazione della mappa attraverso un'interfaccia web-gis, che permette anche di associare alla mappa sfondi topografici diversi (Bing, Open Street Map, MapQuest, Google Maps, etc.). Inoltre, sempre attraverso l'interfaccia web-gis, è possibile scaricare in formato pdf aree più o meno ampie della mappa di pericolosità, con basi topografiche a scala 1:10.000 della Regione Toscana e della Regione Umbria.

La base ufficiale per l'interpretazione delle informazioni è, in ogni caso, la CTR sopra richiamata. Per la lettura della mappa e per l'applicazione dei disposti del PGRA, si fa presente che la pericolosità di alluvione si basa sui seguenti criteri:

- Modellazione idraulica elaborata utilizzando rilievi topografici in alveo e modelli digitali del terreno derivati dai rilievi LIDAR 2008-2009 della Regione Toscana con base minima di riferimento alla scala 1:10.000. Le informazioni sono coerenti con la rappresentazione dei poligoni in scala 1:10.000 CTR Regione Toscana e Umbria, con errore di rappresentazione di scala di +/- 10 m (errore nominale alla scala 1:10.000).
- Modellazione idraulica elaborata utilizzando rilievi topografici in alveo e modelli digitali del terreno derivati da cartografia tecnica regionale, con base minima di riferimento alla scala 1:10.000. Le informazioni sono coerenti con la rappresentazione dei poligoni in scala 1:10.000 CTR Regione Toscana e Regione Umbria, con errore di rappresentazione di scala di +/- 10 m (errore nominale alla scala 1:10.000).
- Definizione delle aree a pericolosità idraulica mediante criteri storico-inventariali e geomorfologici con base minima di riferimento alla scala 1:10.000. Le informazioni sono coerenti con la rappresentazione dei poligoni in scala 1:10.000 CTR Regione Toscana e Regione Umbria, con errore di rappresentazione di scala di +/- 10 m (errore nominale alla scala 1:10.000).
- Definizione delle aree a pericolosità idraulica elaborata mediante criteri storico-inventariali e geomorfologici o attraverso modellazioni idrauliche non sufficientemente approfondite, svolte alla scala 1: 25.000. La rappresentazione dei poligoni in scala 1:10.000 CTR Regione Toscana e Regione Umbria può pertanto contenere, oltre all'errore nominale di +/- 25 m della scala originale di elaborazione (errore nominale di 1 mm alla scala 1:25.000), un ulteriore errore dovuto alla trasposizione di scala.

I poligoni delle aree a pericolosità vengono forniti, a richiesta o attraverso apposita interfaccia web, in formato *shape*.

### 2) Mappa delle aree di contesto fluviale

La mappa deriva dall'identificazione, mediante analisi geomorfologica, morfometrica ed infrastrutturale, delle aree di contesto fluviale, con elaborazione dei dati alla scala 1:10.000 e rappresentazione dei poligoni individuati su base topografica CTR 1:10.000 della Regione Toscana e della Regione Umbria, con errore di rappresentazione di scala di +/- 10 m (errore nominale alla scala 1:10.000). E' possibile accedere alla consultazione della mappa attraverso un'interfaccia web-gis, che permette anche di associare alla mappa sfondi topografici diversi (Bing, Open Street Map, MapQuest, Google Maps, etc.). I poligoni delle aree vengono forniti, a richiesta o attraverso apposita interfaccia web, in formato *shape*.

### 3) Mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione

Le aree destinate alla realizzazione degli interventi sono individuate alla scala 1:10.000 e rappresentate su base topografica CTR 1:10.000 della Regione Toscana e della Regione Umbria, con errore di rappresentazione di scala di +/- 10 m (errore nominale alla scala 1:10.000).

E' possibile accedere alla consultazione della mappa attraverso un'interfaccia web-gis, che permette anche

di associare alla mappa sfondi topografici diversi (Bing, Open Street Map, MapQuest, Google Maps, etc.). Inoltre, sempre attraverso l'interfaccia web-gis, è possibile scaricare in formato pdf aree più o meno ampie della mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione, con basi topografiche a scala 1:10.000 della Regione Toscana e della Regione Umbria, fermo restando che la base ufficiale per l'interpretazione delle informazioni è la CTR sopra richiamata. I poligoni delle aree vengono forniti, a richiesta o attraverso apposita interfaccia web, in formato shape.

4) Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood

La mappa è ottenuta attraverso studi di tipo statistico e modellistico alla scala di elaborazione 1:10.000. La rappresentazione dei poligoni risultanti è su CTR 1:10.000 della Regione Toscana e della Regione Umbria, con errore di rappresentazione di scala di +/- 10 m (errore nominale alla scala 1:10.000). E' possibile accedere alla consultazione della mappa attraverso un'interfaccia web-gis, che permette anche di associare alla mappa sfondi topografici diversi (Bing, Open Street Map, MapQuest, Google Maps, etc.). I poligoni delle aree vengono forniti, a richiesta o attraverso apposita interfaccia web, in formato shape.

5) Mappa del rischio

La rappresentazione della mappa di rischio è alla scala 1:10.000 su base CTR Regione Toscana e Regione Umbria. E' possibile accedere alla consultazione della mappa attraverso un'interfaccia web-gis, che permette anche di associare alla mappa sfondi topografici diversi (Bing, Open Street Map, MapQuest, Google Maps, etc.). Inoltre, sempre attraverso l'interfaccia web-gis, è possibile scaricare in formato pdf aree più o meno ampie della mappa del rischio, con basi topografiche a scala 1:10.000 della Regione Toscana e della Regione Umbria. I poligoni delle aree vengono forniti, a richiesta o attraverso apposita interfaccia web, in formato shape.

La mappa del rischio deriva dalla sovrapposizione della mappa di pericolosità da alluvione (vedi criteri di elaborazione sopra indicati) con le classi di danno potenziale. La rappresentazione su mappa del rischio può presentare, oltre agli errori di scala sopra richiamati derivanti dai criteri di elaborazione delle mappe di pericolosità, anche errori connessi con la completezza e l'aggiornamento dei database utilizzati (vedi relazione di piano).

Allegato 3 - Modalità per le proposte di revisione ed aggiornamento delle mappe del PGRA  
Mappe della pericolosità da alluvione fluviale

Le modifiche alla mappe delle aree con pericolosità da alluvione viene effettuata secondo le modalità di cui all'art. 14 della Disciplina di Piano.

Il presente allegato fornisce i criteri a cui è necessario attenersi per la redazione degli elaborati tecnici a supporto della proposta di modifica.

A tal fine si indica di seguito la documentazione da presentare ed i contenuti che devono essere sviluppati.

- Inquadramento generale dell'area, con particolare riferimento al contesto morfologico, idraulico e di pericolosità.
- Rilievo topografico delle sezioni d'alveo, dei piani quotati delle aree allagabili, dei manufatti, delle opere idrauliche e delle singolarità morfologiche in grado di condizionare in maniera significativa la modellazione numerica dei fenomeni in atto. Le quote dovranno fare riferimento al rilievo Lidar, ove disponibile. Qualora le modellazioni idrauliche comportino elaborazioni extra alveo (schemi di calcolo a celle o bidimensionali) dovranno essere fornite le curve di invaso e i modelli digitali del terreno utilizzati.
- Calcolo delle idrogrammi di piena. In particolare, la modellazione idrologica dovrà tenere conto delle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica, dei dati geomorfologici e di uso del suolo aggiornati al momento della redazione dello studio. Per la trasformazione afflussi-deflussi dovranno essere utilizzati gli schemi di calcolo, presenti in letteratura o validati nelle adeguate sedi scientifiche e tecniche, che meglio si adattano a simulare i fenomeni nel bacino di studio. I risultati della modellazione dovranno, ove possibile, essere verificati con i dati idrometrici rilevati disponibili e confrontati con i risultati di modellazioni idrologiche già approvate. Dovranno, altresì, essere consegnati i dati di input ed i file del modello del calcolo idrologico utilizzato.
- Simulazione della propagazione in alveo dell'onda di piena e degli eventuali processi di tracimazione arginale e allagamento del territorio. La modellazione idraulica in termini di rappresentazione dei fenomeni, informazioni utilizzate e approssimazione dei calcoli dovrà avere un livello di approfondimento pari o superiore allo schema utilizzato per la redazione del PGRA. La taratura del modello idraulico dovrà essere effettuata, ove possibile, sulla base dei dati rilevati alle stazioni di misura; altrimenti si dovrà procedere tramite confronto con modellazioni già approvate per casi analoghi o con indicazioni presenti in letteratura. Dovranno, inoltre, essere resi disponibili i file della modellazione nonché i dati di input utilizzati.
- Relazione tecnica illustrativa con verifica e discussione dei risultati, con particolare riferimento alle modalità di tracimazione, alle singolarità presenti sul territorio e ai fenomeni di propagazione extra alveo per tutta l'area interessata dagli effetti dello studio. Nella relazione dovranno, altresì, essere motivate le scelte tecniche effettuate nella caratterizzazione del modello (coefficienti di scabrezza e di espansione e contrazione, tolleranze, modalità di funzionamento di ponti e traverse, ecc).
- Elaborazione in formato shapefile di:
  - perimetro dell'area di studio;
  - traccia delle sezioni idrografiche;

- perimetro delle aree allagate per tempo di ritorno trentennale e duecentennale;
- Elaborazione in formato shapefile o raster di:
  - perimetro delle aree di potenziale esondazione;
  - mappa dei battenti
  - mappe delle velocità ove disponibili
- Informatizzazione dei perimetri delle aree a pericolosità da alluvione, negli usuali formati di scambio, secondo il modello di metadato adottati dall'Autorità di Bacino:

Mappe della pericolosità da alluvione costiera

Le modifiche della pericolosità da alluvione costiera vengono svolte dalla Regione Toscana in coordinamento con l'Autorità di bacino, anche su proposta dei Comuni interessati.

Mappe delle aree di contesto fluviale

Le proposte di modifica e integrazione alle aree di contesto fluviale sul reticolo secondario sono redatte ai sensi dell'art. 14 della Disciplina di Piano. I Comuni, anche di concerto tra loro, con il supporto dell'Autorità di bacino e degli uffici regionali territorialmente competenti, possono procedere a presentare proposte di modifica; tali proposte dovranno contenere la seguente documentazione:

- Inquadramento generale dell'area, con particolare riferimento al contesto morfologico, al regime idraulico alle peculiarità ambientali, storico culturali e paesaggistiche, ed alla presenza di aree connesse alla direttiva quadro 2000/60.
- Informatizzazione dei perimetri delle aree di contesto fluviale, negli usuali formati di scambio, secondo il modello di metadato adottati dall'Autorità di Bacino.

Mappe delle pericolosità da flash flood

Le mappe della propensione al verificarsi dei fenomeni tipo flash flood vengono periodicamente rielaborate dall'Autorità di bacino in funzione delle modifiche del quadro conoscitivo di base (aggiornamento serie storiche, revisione modellazione idrologica, ulteriori approfondimenti della ricerca scientifica).

Mappe del rischio di alluvione

Le mappe del rischio di alluvione vengono riesaminate ed aggiornate dall'Autorità di bacino in conseguenza dell'aggiornamento e della eventuale modifica del quadro conoscitivo relativo a pericolosità e presenza/distribuzione di elementi a rischio. Tali attività possono essere svolte dalla Regione, sentita l'Autorità di bacino.

#### Allegato 4- Individuazione del reticolo di riferimento

Fanno parte del reticolo principale del bacino dell'Arno i seguenti corsi d'acqua e tratti di corsi d'acqua:

- Fiume Arno dalla sezione 1170 (ponte Via Fiorentina a Stia, provincia Arezzo) alla foce;
- Canale maestro della Chiana dal lago di Montepulciano alla confluenza in Arno;
- Fiume Sieve dalla diga di Bilancino alla confluenza in Arno;
- Torrente Mugnone da Ponte alla Badia fino alla confluenza in Arno;
- Torrente Terzolle dalla confluenza con il Fosso delle Masse fino alla confluenza con il Torrente Mugnone;
- Fiume Greve dalla confluenza con il Borro delle Macine alla confluenza in Arno;
- Torrente Ema da loc. San Polo in Chianti fino alla confluenza con il Fiume Greve;
- Fiume Bisenzio da loc. La Briglia fino alla confluenza in Arno;
- Torrente Ombrone da Ponte Calciola fino alla confluenza in Arno;
- Torrente Stella dall'attraversamento Autostrada A11 fino alla confluenza con il Torrente Ombrone;
- Torrente Calice dalla confluenza con il Torrente Bure alla confluenza con il Torrente Ombrone;
- Torrente Pesa da loc. Sambuca alla confluenza in Arno;
- Fiume Elsa da loc. Castiglioni (Poggibonsi) alla confluenza in Arno;
- Fiume Era dalla confluenza con il Torrente Capriggine (Volterra) alla confluenza in Arno;
- Torrente Cascina da loc. Piano della Cascina alla confluenza con il Fiume Era;
- Torrente Roglio dalla S.P. 41 alla confluenza con il Fiume Era;
- Canale Scolmatore.

L'Autorità di Bacino del Fiume Arno, di concerto con la Regione, in base ad eventuali modifiche ed aggiornamenti del quadro conoscitivo, provvede ad integrare e/o modificare il reticolo principale sopra elencato.